



PROVINCIA DI VICENZA

1 - 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1309 DEL 07/11/2018

Servizio GEOTERMIA

OGGETTO: D.LGS. N. 152/06, LEGGE REGIONALE 33/85 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - ART. 31 DELLE NORME TECNICHE DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE. RILASCIO AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA E SPERIMENTALE ALLA INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI SCAMBIO TERMICO A CIRCUITO APERTO PRESSO LA NUOVA SEDE DELLA SOCIETÀ BOTTEGA VENETA SRL, SITA IN VIA DELL'IMPRESA IN COMUNE DI BRENDOLA.

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta di autorizzazione presentata alla Provincia, prot. n. 43479 del 02/07/2018, per la realizzazione di un impianto di scambio termico a circuito aperto in Via dell'Impresa - Comune di Brendola, da impiegare in abbinamento a pompe di calore per il riscaldamento invernale ed il raffrescamento estivo dell'edificio ad uso produttivo e terziario/uffici;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento ex L. 241/90 di cui al prot. n. 58108 del 05/09/2018;

Dato atto che il 5 novembre 2009, il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 107, ha approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque che, all'art. 31 delle Norme tecniche, prevede che la Provincia dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda dalla quale sono state prelevate, delle acque utilizzate per scopi geotermici;

Considerato che, non avendo la Regione fornito alle Province alcuno strumento tecnico-normativo utile all'esercizio della nuova funzione, risulta necessario che la Provincia di Vicenza determini, secondo il principio di cautela, delle specifiche prescrizioni per lo scarico in falda di detti impianti, ai fini della tutela delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile;

Considerato che, allo scopo di pervenire alla stesura di un apposito regolamento, si necessita di una preventiva acquisizione- sistematizzazione di una serie di dati riferiti alle falde, a tutt'oggi non disponibili, volti anche ad accertare gli effetti indotti su queste ultime dallo scambio termico;

Visto che la società Bottega Veneta srl si è resa disponibile a effettuare un monitoraggio con controlli qualitativi e quantitativi anche con campionamenti periodici atti a verificare il rispetto di quanto previsto dalla documentazione progettuale.

Considerato che, dopo tre anni di sperimentazione e in funzione dei risultati ottenuti si potrà valutare una proposta di rimodulazione del Piano di Monitoraggio proposto dalla ditta;

Ritenuto di poter rilasciare alla società Bottega Veneta srl un'autorizzazione preventiva in via sperimentale, come impianto pilota, utilizzando il conseguente monitoraggio per la verifica degli effetti nel tempo della variazione termica sulle falde, nonché del raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico.

Vista la documentazione in merito alla non necessità di valutazione di incidenza ambientale DGRV 1400/2017, pervenuta al prot. n. 61598 del 20/09/2018 (relazione tecnica);

Dato atto che per l'istanza in oggetto è possibile ricorrere alla fattispecie riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000" e che quindi la stessa è riconducibile ai casi di non necessità di valutazione di incidenza (allegato E DGRV 1400/2017);

Visto il parere vincolante dell'ARPAV pervenuto al prot. n 71203 del 30/10/2018, che riporta l'assenza di particolari criticità evidenziando nel contempo quanto segue:

- "dal punto di vista impiantistico si sottolinea che al termine dei lavori, l'impresa installatrice, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, compresa quella funzionale da parte di un tecnico abilitato, dovrà rilasciare le dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati alle norme tecniche di settore (con riferimento anche alle vigenti norme di settore UNI 11466:2012, UNI 11467:2012, UNI 11468:2012, UNI 11517:201, UNITS 11487:2013), ai sensi del DM 37/2008 nonché una descrizione delle eventuali modifiche rese necessarie in corso d'opera. Per i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti si dovrà far riferimento al DPR 74/2013";
- "in merito alla proposta di piano di monitoraggio qualitativo si richiede, per il primo anno di funzionamento dell'impianto, una cadenza trimestrale per il set analitico di base (pozzo Pb1 e Pb2) e una cadenza semestrale per il set analitico specifico (pozzo Pb2). Eventuali anomalie nelle analisi dovranno essere confermate, con la ripetizione di prelievo e analisi, e comunicate agli Enti di controllo";

Visto che l'istanza è stata trasmessa con nota prot. 58126 del 05/09/2018 al Consiglio di Bacino Valle Chiampo per eventuali osservazioni in merito, e che nulla è pervenuto dallo stesso nei tempi trascorsi;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 15 DPR 642/1972, è stato assolto il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00, numero identificativo 01161895923743, per il rilascio della presente autorizzazione;

Rilevata comunque l'opportunità, in analogia con gli altri impianti della medesima tipologia, di prevedere la presentazione di una specifica polizza fidejussoria, al fine di garantire alla Provincia una prima disponibilità economica nel caso di eventuali inadempienze della ditta, per gli interventi di ripristino della falda in conseguenza di eventuali contaminazioni imputabili all'impianto di scambio termico nelle fasi di allestimento, gestione o dismissione dell'impianto;

Ritenuto, similamente a quanto previsto per l'impianto esistente in comune di Montebello Vicentino, della stessa ditta, e tenuto conto dei risultati dei primi 5 anni (e più) di funzionamento e monitoraggio di tale impianto, di individuare l'importo di tale fidejussione in euro100.000,00

(centomila/00) per i primi tre anni di sperimentazione, eventualmente modificabili secondo future considerazioni;

Visti:

- il D.lgs. n. 152 del 03.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale il 5. Novembre 2009 con deliberazione n. 107;
- la Legge regionale 16.04.1985 n° 33 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 19 (sulle competenze della Provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- le DD.G.R.V. n. 1534/2015 di modifica del PTA e n. 225/2016 contenente gli indirizzi per la corretta interpretazione dell'art. 40 del PTA;
- Le linee Guida Applicative contenute nella DGRV 80/2011

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;

AUTORIZZA

la società Bottega Veneta srl, in via preventiva e sperimentale, all'installazione di un impianto di scambio termico a circuito aperto, presso la nuova sede di via dell'impresa – Comune di Brendola, conformemente alla documentazione agli atti e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. PRESCRIZIONI GENERALI

a) Preliminarmente alla comunicazione di avvio dei lavori, dovrà essere prestata, a favore della Provincia di Vicenza, una polizza fideiussoria (assicurativa o bancaria) per un importo di € 100.000 (centomila/00); l'accensione della polizza è a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi dell'autorizzazione, della esecuzione di interventi a ripristino delle caratteristiche delle falde, qualora si verificassero eventuali contaminazioni delle stesse imputabili all'impianto di scambio termico, alla gestione dell'impianto stesso e/o a interventi di dismissione che si rendessero necessari.

Tale polizza fideiussoria dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- validità fino alla fine della sperimentazione triennale, eventualmente rinnovabile;
- in caso di proroghe ai termini dell'ordinanza anche la fideiussione deve intendersi automaticamente rinnovata;
- esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 C.C.).

b) La ditta dovrà individuare un referente, incaricato di tenere i rapporti con la Provincia, da comunicare unitamente all'inizio dei lavori;

c) La ditta dovrà mettere a disposizione tutti i dati acquisiti e permettere l'accesso al sito autorizzato al personale della Provincia e dell'Arpav;

- d) In caso di disfunzioni dell'impianto dovrà esserne data comunicazione alla Provincia entro le 48 ore, indicando anche gli interventi effettuati per il ripristino della normale funzionalità;
- e) Copia del progetto, della documentazione tecnica, dei rilievi, delle prove e delle elaborazioni effettuate deve essere conservata a cura del richiedente presso la sede dell'impianto e messa a disposizione delle autorità competenti al controllo.

2. OBBLIGHI IN FASE DI CANTIERE

- a) L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato almeno 15 giorni prima del loro avviamento;
- b) Durante le perforazioni dovrà essere evitata qualunque conseguenza negativa per il suolo ed il sottosuolo e dovranno essere adottate idonee misure di sicurezza per evitare anche accidentali contaminazioni della falda;
- c) I punti di presa e di restituzione delle acque di falda nonché i piezometri di controllo devono essere geroreferenziati e resi ispezionabili ed accessibili a scopo di verifica e controllo;
- d) Entro i 30 giorni successivi alla conclusione dei lavori devono essere inviati alla Provincia la dichiarazione di fine lavori e l'esito del controllo analitico sullo scarico, eseguito da ARPAV, secondo quanto previsto dalla DGR 80/2011 Linee Guida Applicative del PTA; a seguito delle risultanze di tale controllo, la presente autorizzazione potrà essere confermata, sempre secondo quanto previsto dalla DGRV 80/2011, art. 31;
- e) Le opere di presa e di restituzione devono essere oggetto di un collaudo atto ad attestare la funzionalità dell'impianto rispetto agli obiettivi energetici di progetto e all'assenza di impatti sulle falde interessate, da trasmettere alla provincia entro 30 giorni dalla comunicazione di fine lavori;
- f) Dal punto di vista impiantistico, al termine dei lavori, l'impresa installatrice, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, compresa quella funzionale da parte di un tecnico abilitato, dovrà rilasciare le dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati alle norme tecniche di settore (con riferimento anche alle vigenti norme di settore UNI 11466:2012, UNI 11467:2012, UNI 11468:2012, UNI 11517:201, UNITS 11487:2013), ai sensi del DM 37/2008 nonché una descrizione delle eventuali modifiche rese necessarie in corso d'opera. Per i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti si dovrà far riferimento al DPR 74/2013;

3. PIANO DI MONITORAGGIO

- a) Il piano di monitoraggio si intende approvato come da progetto e integrato con prescrizioni ARPAV, per cui, per il primo anno di funzionamento dell'impianto, dovrà essere prevista una cadenza trimestrale per il set analitico di base (pozzo Pb1 e Pb2) e una cadenza semestrale per il set analitico specifico (pozzo Pb2). Eventuali anomalie nelle analisi dovranno essere confermate, con la ripetizione di prelievo e analisi, e comunicate agli Enti di controllo;
- b) La ditta dovrà trasmettere, con cadenza annuale, un report informativo sulle risultanze dell'attuazione del Piano di monitoraggio (e dello stato di avanzamento dei lavori, qualora non conclusi);
- c) Al termine di un periodo triennale di sperimentazione, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- una relazione tecnica di elaborazione dei dati raccolti secondo il Piano di monitoraggio. Tale relazione dovrà, tra l'altro, dare conto della attendibilità del modello di simulazione impiegato in fase progettuale e verificare le effettive distanze di attenuazione e smorzamento dell'impatto termico sulla falda, anche in relazione alla presenza a monte dell'altro impianto, della stessa ditta;

- una relazione tecnica inerente i bilanci energetici dell'impianto e le rese energetiche effettivamente ottenute;

d) I referti analitici delle campagne di controllo dovranno essere accuratamente conservati per almeno 10 anni a disposizione delle autorità di controllo;

e) Qualunque variazione dei valori dei parametri indicatori della qualità delle acque che venissero riscontrati nel corso della sperimentazione deve essere immediatamente comunicata alla Provincia;

f) La modalità e la frequenza dei controlli potranno essere rivisti in relazione agli esiti della sperimentazione.

AVVERTE

La presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi gli eventuali provvedimenti/titoli edilizi necessari all'esecuzione di quanto previsto in progetto.

In base alla DGR 80/2011 Linee Guida Applicative del PTA, art. 31, a seguito dell'invio del certificato della fine lavori e del controllo analitico sullo scarico a carico di ARPAV, visto l'esito del controllo, la presente autorizzazione potrà essere confermata per quattro anni di validità;

Eventuali successive richieste di rinnovo all'autorizzazione, come confermata, dovranno essere presentate un anno prima della scadenza, in analogia con quanto previsto dal comma 8 dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006. Ai fini del rinnovo è necessario che il richiedente dimostri di aver provveduto all'osservanza di tutte le prescrizioni sopra elencate, comprese quelle relative agli obblighi di informazione alla Provincia.

Eventuali varianti e/o modifiche devono essere comunicate alla Provincia in via preventiva, ai fini delle opportune valutazioni relative alla conferma, all'aggiornamento o alla modifica della presente autorizzazione, ovvero al rilascio di nuova autorizzazione.

La presente autorizzazione potrà essere suscettibile di aggiornamenti, di modifiche o di integrazioni a seguito dell'emanazione di norme tecniche da parte della Regione o del Ministero competente.

La presente autorizzazione potrà essere sospesa/revocata in caso di mancata osservanza delle prescrizioni sopra elencate, comprese quelle relative agli obblighi di informazione alla Provincia, oltre che per motivi di tutela ambientale, quali ad esempio la presenza di contaminazioni dei terreni limitrofi e/o dei corpi idrici sottostanti causate dall'impianto.

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento di esclusiva competenza provinciale.

Restano fermi gli obblighi del richiedente nei confronti di altri Enti, quali in particolare le comunicazioni all'ISPRA ai sensi della Legge 4 agosto 1984, n.464.

I dati e le informazioni da fornire alla Provincia potranno essere trasmessi preferibilmente in formato elettronico (posta elettronica certificata) o messi a disposizione in un sito internet riservato.

INFORMA CHE

Avverso il predetto provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmessa al Servizio Territoriale del Dipartimento Provinciale dell'Arpav di Vicenza e al Comune territorialmente competente.

Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 07/11/2018

**Sottoscritta dal Dirigente
(BAVARESCO ROBERTO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Arch. Roberto J. Bavaresco